

Messaggio

numero

6829

data

9 luglio 2013

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato vi chiede di aderire all'accordo intercantonale menzionato in epigrafe per le ragioni che verranno descritte qui di seguito.

1. I CONTENUTI DELL'ACCORDO INTERCANTONALE

L'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003 (di seguito accordo o concordato) è rivolto ad allievi del secondario I e II e regola l'accesso intercantonale a queste scuole, lo statuto degli allievi e i contributi che i Cantoni di domicilio degli allievi devono versare agli organismi responsabili di queste scuole situate fuori dal loro territorio. L'accordo si applica a tutte le forme di doti particolari degli allievi, intese come doti di natura sportiva, artistica o intellettuale. Il concordato è entrato in vigore il 20 febbraio 2003 e al momento vi hanno aderito 15 Cantoni (TG, GR, ZH, OW, SH, LU, SG, GL, NW, AR, UR, VS, BE, ZG, SZ) e il Principato del Liechtenstein (FL).

Il concordato, pur costituendo una base comune di regolamentazione del settore, si presenta come molto flessibile. Ogni Cantone che vi aderisce elenca annualmente in una tabella allegata i cicli di studio ai quali si applica l'accordo, l'importo dei contributi che i Cantoni di domicilio degli allievi devono versare per la frequenza della scuola fuori Cantone, le offerte scelte da ogni Cantone per i propri domiciliati e le condizioni in base alle quali i Cantoni firmatari sono disposti a pagare (generalmente il calcolo è basato sull'allegato "RSA 2009" nel quale sono inseriti i costi per tutti gli ordini di scuola).

E' importante rilevare che ogni Cantone conserva il diritto di decidere se aprire o meno le porte delle sue singole scuole a studenti non domiciliati e che esso può decidere di non versare la tassa di iscrizione per una determinata scuola figurante nell'allegato al concordato in base a delle condizioni da esso stesso fissate.

Anche dopo l'adesione al concordato, il Cantone Ticino potrà quindi decidere per quali cicli di studio fuori Cantone intenderà dare dei contributi e per quali no. Questo sistema permette al Cantone di scegliere, in base a dei propri criteri (qualitativi, finanziari, logistici ecc.) quali studi finanziare e in quali Cantoni. Sarà quindi necessario regolare, sulla base della prassi attuale (cfr. p.to 2), la frequenza fuori Cantone di allievi talentuosi.

Secondo l'accordo ogni Cantone in cui ha sede una scuola che figura nell'allegato stabilisce l'ammontare dei contributi per i cicli di studio offerti e registrati. I contributi sono

calcolati per semestre e per allievo e servono a coprire le spese di formazione scolastica e le spese relative al sostegno degli allievi (art. 3 cpv. 1 lett. c.), mentre non sono coperti i costi di vitto e alloggio. Il contributo chiesto agli allievi fuori Cantone non deve superare quello degli allievi domiciliati nel Cantone in cui ha sede la scuola. Questi criteri risultano importanti per i cicli di studio che il Ticino intenderà annunciare come offerta del nostro Cantone agli studenti dei Cantoni concordatari.

I cicli di studio che sottostanno all'accordo devono incoraggiare in modo mirato le doti particolari dell'allievo e soprattutto devono garantire una formazione scolastica o professionale con diploma finale riconosciuto.

Nell'anno scolastico 2012/2013 11 Cantoni e il FL hanno offerto 90 cicli di studio, principalmente nelle scuole pubbliche, mentre 4 Cantoni (NW, SZ, UR e ZG) non offrono alcun ciclo di studio. I cicli sono rivolti principalmente ai talenti sportivi (58%), ai talenti artistici (40%) e infine una piccola parte (3 licei) ai giovani dotati intellettualmente.

Va rilevato che l'accordo stabilisce due tipologie di trattamento per gli allievi provenienti da altri Cantoni rispetto a quello di sede della scuola: allievi che provengono da Cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento della tassa di scolarizzazione e allievi provenienti da Cantoni che non danno disponibilità al pagamento. Per questi ultimi il trattamento non è lo stesso e gli studenti hanno accesso ai cicli di studio scelti solo dopo l'ammissione di tutti gli altri allievi provenienti da Cantoni che hanno dichiarato la disponibilità al pagamento.

Il concordato qui in esame è al momento oggetto di discussione tra Swiss Olympic e la Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) a proposito di modifiche del testo in tema di sportivi d'élite, ma il dibattito è ancora aperto.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE IN TICINO

Benché il Ticino non abbia ancora aderito al concordato oggetto del presente messaggio, già oggi il Cantone dispone di una politica che favorisce gli studenti talentuosi.

Il 13 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha adottato una risoluzione che regola la frequenza degli sportivi d'élite e dei talenti artistici in strutture scolastiche fuori Cantone (scuole medie e scuole medie superiori). Il pagamento della tassa annua è riconosciuto per gli sportivi d'élite che per l'esercizio delle loro attività sportive sono tenuti a frequentare una scuola pubblica o privata fuori Cantone, subordinatamente all'accertamento che la frequenza sia imposta da necessità sportive che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e all'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali sullo statuto di sportivo d'élite. Per analogia questi criteri si applicano anche ai talenti artistici. Nella risoluzione è stabilita la cifra massima riconosciuta quale tassa scolastica annua per gli studenti di scuola media e di scuola media superiore.

La procedura attuale prevede che la richiesta per la copertura della tassa di scolarizzazione fuori Cantone da parte di uno sportivo d'élite o di un talento artistico debba essere inoltrata alla Divisione della scuola che per il tramite dei propri uffici verifica la qualifica di talento del richiedente e trasmette il proprio preavviso all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-Toto per la formalizzazione della decisione. Il costo di queste prestazioni è a carico del Fondo Sport-Toto per gli sportivi d'élite e del Fondo Swisslos per i talenti artistici.

Per la frequenza di scuole professionali fuori dal Ticino la tassa di scolarizzazione annua è assunta dal Cantone nell'ambito dell'Accordo intercantonale sui contributi alle spese di

formazione nelle scuole professionali di base del 22 giugno 2006 (ASPr) e dell'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998 (ASSS).

Accanto a questa possibilità esiste internamente al Cantone il "Programma talenti SMS", retto da una risoluzione governativa del 4 maggio 2010 e da una direttiva del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Il programma prevede, oltre alla procedura di riconoscimento del talento sportivo o artistico, la designazione di un docente tutore per ogni scuola media superiore e una serie di misure attivabili (dispensa dalle lezioni e recupero delle lezioni perse, sdoppiamento di anni di scuola, non assegnazione della nota di educazione fisica).

Per quanto riguarda gli allievi intellettualmente dotati, attualmente in Ticino essi sono inseriti nelle classi di scuola regolare e possono beneficiare di misure particolari sulla base di una direttiva del DECS (misure di differenziazione pedagogica, salto di classe). Forme di scolarizzazione speciale non sono né previste né incoraggiate, poiché rimane importante che questi allievi continuino ad avere relazioni stabili con il loro contesto sociale.

3. I CICLI DI FORMAZIONE IN TICINO

L'adesione al concordato permetterà di regolarizzare i cicli di studio ticinesi attuali e futuri da mettere a disposizione degli allievi talentuosi provenienti da altri Cantoni.

Attualmente l'unica scuola che rientra in questo novero è frequentata da sportivi d'élite ed è la Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) di Tenero, collegata con l'offerta infrastrutturale del Centro sportivo nazionale della gioventù (CST). Si tratta di una scuola professionale inserita organicamente nel Centro professionale commerciale di Bellinzona che propone una formazione di Scuola media di commercio. La sua ubicazione nel CST permette di coordinare idealmente l'attività sportiva di alto livello e la frequenza scolastica a tempo pieno. La SPSE adatta gli orari scolastici di percorsi formativi esistenti e regolamentati a livello cantonale e/o federale alle esigenze della pratica sportiva ed accoglie anche talenti dal profilo artistico (musica, danza, arti circensi, ...). La SPSE propone anche un corso di cultura sportiva per gli apprendisti sportivi d'élite del settore commerciale, artigianale, industriale e sanitario del cantone e collabora con il Centro di medicina e chirurgia dello sport (CMCS) con sede nell'Ospedale regionale di Locarno, centro riconosciuto quale Medical Center da parte di Swiss Olympic.

Accanto alla SPSE è prevista la nascita di un'ulteriore offerta, a carattere liceale, per la quale è stato elaborato un progetto la cui sperimentazione è stata autorizzata dal Consiglio di Stato a partire dal settembre 2014. Il progetto si fonda su uno studio di fattibilità svolto nel 2012 che prevede il coinvolgimento del Liceo cantonale di Locarno per la parte scolastica e del CST per la parte sportiva e l'internato. Presso il CST si prevede la creazione di centri di competenza nazionali per le discipline nuoto, ciclismo, triathlon, golf e atletica leggera, nonché nuovi investimenti da parte della Confederazione per lo sviluppo di questa importante infrastruttura. Lo studio di fattibilità ha evidenziato l'interesse da parte di studenti svizzero-tedeschi a trasferirsi in Ticino per svolgere la propria attività sportiva e seguire una formazione liceale conciliabile con gli impegni agonistici.

Un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti del DECS e dell'Ufficio federale dello sport (UFSpo), ha affinato il progetto. Esso prevede di istituire una classe per sportivi d'élite presso il liceo di Locarno con un percorso formativo della durata di cinque anni, invece dei regolari quattro, per consentire ai ragazzi di conciliare al meglio la scuola con l'attività agonistica. Per facilitare la scolarizzazione degli allievi provenienti da fuori

Cantone si intende inoltre offrire l'insegnamento in tedesco nella lingua 1 e in alcune altre materie. Gli allievi ticinesi avranno comunque la possibilità di seguire tutte le lezioni in italiano.

La sperimentazione, che dovrebbe iniziare a settembre del 2014, prenderà avvio solo se il numero di iscritti sarà di almeno 20 allievi, di cui la metà al minimo proveniente da fuori Cantone. Questa soglia è fissata per permettere il mantenimento della classe per sportivi nel corso dei cinque anni, anche in considerazione dei possibili abbandoni.

I criteri d'ammissione sono definiti, per quanto attiene ai criteri scolastici, dai relativi regolamenti per l'accesso alle scuole di maturità dei cantoni di provenienza degli allievi; per quanto attiene ai criteri sportivi, essi sono invece definiti da una serie di parametri già sperimentati nel corso degli ultimi anni, sia da altri licei sportivi nazionali, sia dal "Programma talenti SMS" ticinese. La valutazione delle domande di ammissione viene effettuata dai competenti uffici del DECS.

Il titolo di studio rilasciato rispetterà l'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM).

La realizzazione del progetto sarà nei primi anni oggetto di una sperimentazione, come previsto dall'art. 13 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990. Qualora esso si dovesse consolidare bisognerà procedere a delle modifiche legislative.

Dopo l'adesione al concordato oggetto del presente messaggio il Ticino potrà far iscrivere nell'allegato all'accordo il ciclo di studi della SPSE e quello sperimentale del liceo sportivo. In questo modo il Cantone offrirà una formazione scolastica media superiore e una formazione professionale con un diploma finale riconosciuto, come previsto dal concordato all'art. 3 lett. b.

4. I CRITERI PER LA SCOLARIZZAZIONE DEI TALENTI FUORI CANTONE

Un lavoro che dovrà essere fatto dopo l'adesione del Ticino al concordato oggetto del presente messaggio riguarda la definizione dei criteri e delle modalità per la frequenza di una scuola fuori Cantone figurante nell'allegato all'accordo e l'assunzione da parte del Cantone dei relativi costi. Esplicitare le condizioni di finanziamento, dato per scontato il riconoscimento come sportivo d'élite o come talento artistico, è fondamentale perché permette al Cantone di indicare quali partner esso accredita e quali cicli di studio ritiene validi.

E' intenzione del Consiglio di Stato evitare la copertura automatica dei costi di scolarizzazione: per questo saranno escluse quelle formazioni per le quali in Ticino esiste una valida proposta alternativa. In questa direzione si dovrà, al pari di quanto d'altronde già esiste in altri Cantoni firmatari del concordato, dotarsi delle norme atte a procedere alla valutazione di ogni singola richiesta.

Qui di seguito alcuni dati finanziari sui costi e le entrate attualmente registrati in questo ambito in Ticino:

- gli studenti che provengono da fuori cantone e che frequentano la SPSE sono 8. Il costo per studente è di fr. 15'200.-, per un totale di fr. 121'600.- annui;
- gli studenti ticinesi con statuto di talento che escono dal Cantone per frequentare una scuola del secondario I o II sono 14, per una spesa annua totale di fr. 195'115.-. Nel dettaglio si tratta di 2 allievi di SM, 4 studenti al liceo di Bienne, 2 al liceo di Davos, 3 alla scuola professionale di Davos, 1 alla scuola professionale di Briga, 1 alla scuola professionale di Ginevra, 1 a quella di Friburgo.

Si ricorda che per le scuole medie e medie superiori i costi sono a carico dei fondi Sport-Toto e Swisslos, mentre per le scuole professionali essi sono previsti nel quadro dei concordati relativi a queste scuole (ASPr e ASSS).

5. PUNTI FORTI DEL PROGETTO E INCIDENZE PER IL CANTONE

L'adesione all'accordo permette da un lato di beneficiare del ventaglio di offerte formative proposte dagli altri Cantoni e dall'altro di assicurare ai propri allievi talentuosi un finanziamento per la loro formazione. L'accordo e i relativi allegati che indicano le scuole e i cicli di studio disponibili nei Cantoni unitamente ai costi semestrali che il Cantone di domicilio deve assumersi permettono di effettuare una libera scelta della formazione. Il Cantone può annualmente decidere quali formazioni riconoscere e finanziare fuori Cantone e parallelamente verificare quanto sono attrattivi i cicli di studio messi a disposizione. L'adesione comporta inoltre l'equità di trattamento degli studenti, indipendentemente dalla loro provenienza interna o esterna al Cantone, equità che non sarebbe garantita nel caso in cui il Cantone Ticino non aderisse all'accordo.

L'adesione del Ticino al concordato risulta soprattutto una condizione preliminare sostanziale per la creazione del percorso liceale per sportivi d'élite e per la sua sperimentazione. Benché non produca effetti automatici, si è già potuto constatare come la non adesione del Ticino all'accordo abbia finora prodotto il mancato finanziamento degli studenti dei Cantoni ZH e SG per i ragazzi interessati alla SPSE, poiché questi due Cantoni non finanziano, secondo le loro normative interne, i cicli di studio nei Cantoni non concordatari. Affinché la proposta di liceo sportivo possa contare su un numero sufficiente di partecipanti risulta quindi necessario compiere il passo formale dell'adesione ticinese al concordato.

6. CONSEGUENZE DI NATURA LEGISLATIVA

Tenute presenti le incidenze limitate che avrà l'adesione del Cantone all'accordo intercantonale oggetto del presente messaggio, si procederà ad una verifica delle eventuali necessità di modifiche legislative inerenti alla frequenza fuori Cantone della scuola obbligatoria (scuola media).

7. CONSEGUENZE SUL PERSONALE E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L'adesione all'accordo non comporta ulteriori costi di personale, poiché l'Ufficio dell'educazione fisica scolastica (UEFS) già oggi preavvisa le richieste provenienti dalla Divisione della scuola che riguardano la copertura dei costi di scolarizzazione per gli sportivi d'élite che devono frequentare un istituto liceale o del secondario I d'Oltralpe. L'UEFS è infatti competente per definire la qualifica di sportivo d'élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone. I casi seguiti sono attualmente circa una decina per anno scolastico.

8. CALENDARIO E PROSSIME TAPPE

Qualora la proposta di adesione del nostro Cantone all'accordo intercantonale oggetto del presente messaggio dovesse essere approvata dal Gran Consiglio nel mese di settembre o ottobre 2013, il Consiglio di Stato dovrà informarne la CDPE affinché il Cantone entri a far parte dei Cantoni concordatari al più presto.

Affinché l'accordo espliciti tutti i suoi effetti per il nostro Cantone dal prossimo anno scolastico, si dovranno indicare al segretariato CDPE entro la fine del 2013 (art. 18) i cicli di studio offerti dal Cantone con i relativi costi semestrali, nonché la disponibilità a pagare importi per la scolarizzazione di studenti talentuosi ticinesi alle scuole fuori Cantone figuranti nell'allegato all'accordo e relative condizioni.

9. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato auspica l'adesione del nostro Cantone all'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003 nei termini previsti dal presente messaggio. Si ritiene che l'accordo, unitamente alla definizione dei criteri per la frequenza di una scuola fuori Cantone, siano una buona premessa per la mobilità dei nostri allievi talentuosi e favoriscano un'affluenza maggiore di giovani confederati nelle nostre scuole che si dedicano a queste formazioni specifiche.

La mobilità per queste persone, oltre che un arricchimento culturale e linguistico, costituisce anche uno sviluppo performante e specifico delle loro competenze sportive o artistiche.

Per questi motivi si invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato decreto legislativo concernente l'adesione del nostro Cantone all'accordo intercantonale oggetto del presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003
2. Allegato inerente ai costi dei cicli di studio per l'anno scolastico 2013/2014
3. RSA 2009, Contributi cantonali 1.8.2010-31.7.2015

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica dell'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 luglio 2013 n. 6829 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificata l'adesione all'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso viene trasmesso al più presto alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) dalla Segreteria del Consiglio di Stato.

³L'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ad avvenuta messa in vigore da parte della CDPE.